

RAPPORTI DI LAVORO E SICUREZZA SOCIALE IN UNO SGUARDO OLTRETEVERE*

SOMMARIO: 1. *Premessa ed aspetti generali.* 1. 1 *Fonti del diritto del lavoro nell'orizzonte della dottrina sociale della Chiesa.* - 2. *Dipendenti dello Stato della Città del Vaticano, della Santa Sede, della Curia Romana e collegati.* - 3. *Mansioni e figure professionali, nomine, assunzioni, promozioni, trasferimenti, cessazioni.* 3. 1 *Delimitazione territoriale ed organizzativa.* - 4. *Diritti e doveri. Tutela.* 4. 1 *Natura e scopo del lavoro nel dinamismo dei diritti e doveri.* 4. 2 *Correlazione diritti-doveri.* 4. 3 *Doveri (comuni ai vari regolamenti).* 4. 4 *Diritti e tutela dei diritti* 4. 5 *Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.* 4. 6 *Giurisprudenza dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica nell'ambito dei diritti e doveri.* 4. 7 *Conciliazioni.* 4. 8 *Provvedimenti disciplinari, competenza dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica e Commissioni disciplinari.* 4. 9. 1 *Giurisprudenza in tema di delimitazione della figura di dipendente vaticano* 4. 9. 2 *Giurisprudenza in tema di immunità giurisdizionale nelle cause di lavoro* - 5. *Sistema retributivo.* - 6. *Sistema pensionistico.* - 7. *Sistema sanitario.* 8. *Brevissime considerazioni.*

1. I dipendenti vaticani sono tali in quanto collaborano con le strutture dello Stato della Città del Vaticano¹ (d'ora in poi: SCV), della Santa Sede e degli Enti da questa gestiti o dei Dicasteri della Curia Romana. I concetti di Santa Sede, di Curia Romana e di Dicastero sono definiti dal *Codex* del 1983² (d'ora in poi: CIC) nonché dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* del 1988

* Il presente contributo prende spunto, in parte, dalla relazione svolta il 4 dicembre 2012 al corso per il personale direttivo presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (d'ora in poi: ULSA). Esso è dedicato all'inestimabile amica Prof.ssa GIULIANA CIOCCA.

¹ *Acta Apostolicae Sedis* (d'ora in poi: AAS) 21 (1929) 209-274 in www.vatican.va.

² Cann. 360-361.

(d'ora in poi:PB)³.

La natura del lavoro vaticano, in ragione della particolare responsabilità ecclesiale, è ben definita dalla lettera del 1982 del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica⁴ nonché dalla Costituzione Apostolica PB⁵. Comprendere la natura del lavoro vaticano è fondamentale non solo per delineare lo *status*⁶ del dipendente vaticano ma anche per radicare la natura dei diritti e dei doveri di cui si tratterà successivamente.

Il lavoro vaticano ha carattere ecclesiale in quanto prestato alla Chiesa come organismo e non come organizzazione⁷ e, quindi, funzionale al Magistero del Sommo Pontefice⁸ sia per quanto riguarda l'area della Curia Romana che l'area del Governatorato dello SCV, che esiste per essere a servizio della Santa Sede⁹.

Come emerge dalla lettera sul significato del lavoro di Giovanni Paolo II del 1982, trattasi di lavoro svolto come se fosse esercitato “in proprio” e cioè personalizzato dal punto di vista strettamente soggettivistico e in connessione con la persona di chi lo presta. Concetto quest'ultimo riaffermato nella *Caritas in veritate* al n. 41: “L'imprenditorialità, prima di avere un significato professionale, ne ha uno umano. Essa è iscritta in ogni lavoro, visto come «actus personae», per cui è bene che a ogni lavoratore sia offerta la possibilità di dare il proprio apporto in modo che egli stesso «sappia di lavorare “in proprio”». Non a caso, come è riferito nella *Caritas in veritate*, Paolo VI insegnava che «ogni lavoratore è un creatore».

³ AAS 80 (1988) 841-930 (cfr. artt. 1 e 2).

⁴ AAS 75 (1983) 119-125; per un commento alla lettera sul significato del lavoro nella Sede Apostolica di Giovanni Paolo II del 20 novembre 1982 cfr. A. M. CAPPELLETTI: *Lettera del 1982 del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica del 20 novembre 1982*, in AA.VV., *Scritti in onore di F. BOLOGNINI*, Cosenza 2011, 165-184.

⁵ AAS 80 (1988) 841-930 (cfr. artt. 33-36 ed *Adnexum* II).

⁶ Circa lo *status* di dipendente vaticano cfr. can. 1286 CIC. Per quanto riguarda lo statuto giuridico dei Religiosi, cfr. art. 15 Regolamento Generale della Curia Romana (d'ora in poi: RGCR) nonché Integrazione dell'art. 15 del RGCR, 18 gennaio 2002 (con nota di J. CANOSA, *Annotazioni sull'integrazione delle disposizioni canoniche esecutive*), in *Ius ecclesiae*, 15, 2003, pp. 854 – 860 e bibliografia citata. Sempre sulla bibliografia inerente allo *status*: G. CORBELLINI, *Ius Civitatis Vaticanae* (20567), PUL, Istituto “Utriusque Iuris”, Facoltà di diritto civile, 2012-2013 (dispense ad uso studenti disponibili in copisteria PUL), pp. 193-206; J. I. ARRIETA: *Funzione pubblica e attività di Governo nell'organizzazione centrale della Chiesa: il RGCR*, in *Ius Ecclesiae*, 4, 1992, pp. 585-613; P. V. AIMONE: *Lo statuto del personale nel Regolamento della Curia Romana*, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994), pp. 627-647.

⁷ BENEDETTO XVI, 10 dicembre 2008, in www.vatican.va (così come è reperibile tutto il Magistero).

⁸ Art. 31 RGCR; art. 2 Regolamento del personale del Governatorato SCV.

⁹ *Christus Dominus* nn. 9-10, *Lumen Gentium* n. 23, *PB-Introduzione* nn. 7, 9, 11, 12. Cfr. anche le premesse al Trattato Lateranense [AAS 21(1929), pp. 209-274] ed alla Legge Fondamentale dello SCV del 2000 [AAS *Supplemento* (d'ora in poi: *Suppl.*) 71 (2000) 75-83].

La definizione di dipendente vaticano si desume anche da atti internazionali¹⁰, da particolari disposizioni in materia di tutela dei diritti¹¹ e dalle definizioni contenute nei regolamenti (es. art. 3 del Regolamento generale per il personale del Governatorato SCV)¹².

1. 1 Le fonti del diritto del lavoro vaticano sono: la già citata Costituzione Apostolica *PB*¹³, la Legge fondamentale SCV¹⁴, la Legge sulle fonti del diritto del 1° ottobre 2008¹⁵ (l'art. 4. *i* recita infatti: “*i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana*”), i regolamenti del personale, i contratti di assunzione, i regolamenti particolari. Come fonte a tratto generale c'è, poi, il CIC mentre la dottrina sociale della Chiesa¹⁶ è fonte illuminante anche delle società civili¹⁷.

I regolamenti del personale¹⁸ promanano da altre fonti principali che fungono da leggi – quadro. Ad esempio: il Regolamento Generale della Curia Romana (d'ora in poi: RGCR) è previsto dagli artt. 37 e 38 della *PB*, il Regolamento del Governatorato SCV è previsto dall'art. 7 della Legge fondamentale. A proposito del Regolamento del Governatorato deve essere sottolineata l'importanza della prefazione in quanto percorre l'evoluzione normativa ed enuncia i motivi che

¹⁰ *Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana* [AAS 95 (2003) 830-861]; www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_sicsoc_index_it.htm.

¹¹ Cfr. Statuto dell'ULSA del 1994, vigente fino al 31.12.2009 [AAS 86 (1994) 841-855] e Statuto dell'ULSA del 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010 [cfr. www.ulsa.va].

¹² Cfr. www.ulsa.va.

¹³ AAS 80 (1988) 841-930.

¹⁴ AAS Suppl. 71 (2000) 75-83.

¹⁵ AAS Suppl. 79 (2008) 65-70.

¹⁶ Cfr. *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa* ed Enciclica *Caritas in veritate* in www.vatican.va. Circa il rapporto tra magistero ed implicazione giuridica o normativa ovvero sulla rilevanza giuridica dello stesso magistero: BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 26 gennaio 2008; art. 6 legge sulle fonti del diritto, n. LXXI del 1° ottobre 2008, in «AAS» Suppl. 79 (2008) 65-70; P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, in F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello SCV*, Città del Vaticano 2005, p. 527 e nota 29, p. 535 e nota 57; J. LLOBELL, *Note sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana (1939-2003)*, in «L'Osservatore Romano», 6 novembre 2005, J. ARRIETA (a cura di), *Codice di Norme Vaticane*, Venezia 2006, p. 302; in ordine alla giurisprudenza del Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA e della Corte di Appello SCV; ID., *La legislación interna del Estado de la Ciudad del Vaticano*, in M. DEL MAR MARTÍN, M. SALIDO, J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA (eds.), *Iglesia católica y relaciones internacionales*, Actas del III simposio internacional de derecho concordatario, Almería 7-9 de noviembre de 2007 Granada 2008, p. 52; G. COMOTTI, *Considerazioni circa il valore giuridico delle allocuzioni del Pontefice alla Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pp. 3-20, in particolare p. 6.

¹⁷ Cfr. *Quella singolare comunità di lavoro*, a cura di M. PONZI, Intervista a S.E. CORBELLINI, Presidente ULSA, *L'Osservatore Romano*, 21 novembre 2012, p. 8; cfr. anche successiva nota 90.

¹⁸ Qualora emergessero dubbi interpretativi sui regolamenti, questi sarebbero dissipati, a seconda dei contesti, dal Legislatore, dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi, dall'ULSA, sempre in armonia con il can. 16 del CIC. Talora i regolamenti subiscono delle modifiche. L'ULSA provvede sovente a fornire il servizio del testo coordinato nella pubblicazione del suo periodico Bollettino digitale, nella rubrica “Testi aggiornati” (cfr. www.ulsa.va).

presiedono alla disciplina, Allo stesso modo, la seconda parte del Regolamento della Curia Romana contiene importanti collegamenti con lo *status* di dipendente vaticano perché prevede un'intensa attività collegiale intesa non già come mera manifestazione democratica¹⁹, ma come espressione di una reale comunione. Comunione che caratterizza lo *status* di dipendente vaticano.

In questo contesto il lavoro vaticano si esplica in un rapporto di servizio, che assume natura pubblicistica anche se talora (ad esempio: in alcune fondazioni pontificie) il rapporto ha natura privatistica ed è regolato da discipline speciali. Senonchè, quando si tratta di servizio Petrino, le categorie di pubblico e privato, sebbene possano costituire una connotazione tecnica, si rilevano concettualmente inadeguate, ancorchè aiutino la comprensione di alcuni aspetti della disciplina. In realtà quel servizio assume una connotazione spirituale ed universale che supera le categorie secolari²⁰.

Non a caso i regolamenti del personale tengono in particolare conto la dignità della persona e consentono meccanismi di equità; fungono anche, potremo dire, da codice deontologico.

2. Passando all'analisi del lavoro vaticano, una distinzione va operata tra dipendenti dello SCV e dipendenti della Curia Romana.

Per quanto riguarda i dipendenti dello SCV la disciplina base è contenuta nella già citata Legge fondamentale SCV del 2000 e nella legge sul Governo dello SCV del 2002²¹, che presiedono alla struttura organizzativa degli uffici nell'ambito dei quali il personale opera.

I dipendenti dello SCV sono stati sempre inequivocabilmente individuati dai regolamenti di riferimento che stabiliscono di volta in volta sia l'organizzazione degli uffici sia la disciplina del rapporto di lavoro²².

¹⁹ Cfr. J. RATZINGER, *Una compagnia sempre riformanda*, Rimini 1° settembre 1990, video in www.youtube.com/watch?v=DAfBfpOSIok.

²⁰ Cfr.: J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, pp. 47-84; G. LO CASTRO, *Pubblico e privato nel diritto canonico*, in R. BERTOLINO – S. GHERRO – G. LO CASTRO (a cura di), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, 1996, 119-149.

²¹ AAS Suppl. 71 (2000) 75-83; AAS Suppl. 73 (2002) 35-49.

²² Regolamento per gli Uffici e Servizi del Governatorato, N. XXXIII, 5 dicembre 1932, AAS Suppl. 4 (1932), Suppl. al n. 12, 5 dic. 1932, pp. 26-45; Decreto della Pontificia Commissione per lo SCV con il quale è promulgato il Regolamento generale per il personale dipendente dallo SCV, 20 giugno 1951, n. LXVI, AAS Suppl. 23 (1951), pp. 37-

Per quanto riguarda i dipendenti della Curia Romana, le Costituzioni Apostoliche che si sono succedute nel tempo hanno tenuto conto delle esigenze pastorali alle quali è stata adeguata l'organizzazione²³.

Nel complesso, il numero totale dei dipendenti della Sede Apostolica e dello SCV viene diffuso, annualmente, dal Bollettino della Sala stampa vaticana dedicato ai risultati della riunione del “Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede”, in base alla documentazione fornita dalla Prefettura degli Affari Economici in occasione della presentazione annuale dei bilanci, nonché dalla pubblicazione annuale “Attività della Santa Sede”, LEV.

Attualmente il personale della Curia Romana, delle Amministrazioni della Santa Sede in qualche modo collegate (es. Radio Vaticana, Tipografia Vaticana ecc..) e dello SCV, ammonta a circa 4700 unità.

La maggioranza dei dipendenti è di nazionalità italiana, anche se, nella logica della universalità della Santa Sede, sono anche presenti cittadini di altre nazioni²⁴.

3. L'assunzione del personale può avvenire in ruolo organico o fuori ruolo. Nel primo caso è previsto un periodo di prova.

Le mansioni del personale della Curia Romana sono individuate in via generale da:

66; Decreto della Pontificia Commissione per lo SCV con il quale sono promulgate le norme di attuazione dell'inquadramento del personale del Governatorato nei ruoli e nelle carriere del nuovo ordinamento, 19 novembre 1969, n. LVI, *AAS Suppl.* 41 (1969), pp. 81-88; Decreto della Pontificia Commissione per lo SCV con il quale è promulgato il Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo SCV, 1° luglio 1969, n. LII, *AAS Suppl.* 41 (1969), pp. 33-65; Decreto, 3 maggio 1995, N. CCXXXI, della Pontificia Commissione per lo SCV con il quale è promulgato il Regolamento generale per il personale dello SCV, *AAS Suppl.* (1995) 10-57; Decreto 21 novembre 2010, n. CXXVI, della Pontificia Commissione per lo SCV con il quale è promulgato il Regolamento generale per il personale del Governatorato dello SCV, *AAS Suppl.* 24 (2011) 93-164.

²³ Regolamento per le Sacre Congregazioni Tribunali Uffici della Curia Romana, 29 giugno 1908 (Costituzione Apostolica *Sapienti Consilio* del 29 giugno 1908), *AAS* 1 (1909), pp. 7-19; Regolamento per il personale della Curia Romana, 2 marzo 1951, *AAS*, 43 (1951), *Appendix fasciculi* n. 8; RGCR, 22 febbraio 1968, *AAS* 60 (1968) 129-176; RGCR, 4 febbraio 1992, *AAS*, 84 (1992), pp. 201-267; RGCR, 30 aprile 1999, *AAS* 91 (1999) pp. 629-699.

²⁴ Circa l'universalità cfr. BENEDETTO XVI in occasione del Concistoro del 24 novembre 2012: “La missione universale della Chiesa, pertanto, non sale dal basso, ma scende dall'alto, dallo Spirito Santo, e fin dal suo primo istante è orientata ad esprimersi in ogni cultura per formare così l'unico Popolo di Dio. Non è tanto una comunità locale che si allarga e si espande lentamente, ma è come un lievito che è orientato all'universale, al tutto, e che porta in se stesso l'universalità”.

- il mansionario della Curia Romana, che prevede 10 livelli funzionali e retributivi rispetto ai quali le attività direttive corrispondono ai livelli 9° e 10°²⁵;

- il RGCR²⁶; gli Artt. 2-5, 7-9, 25-29 descrivono le mansioni dei Capi Dicastero, Prelati superiori ed equiparati, Sottosegretari ed equiparati (cfr. *PB* artt. 3-5)²⁷ nonché degli Officiali e del restante personale quali sono i dipendenti dal IV al X livello (artt. 7, 13); il RGCR va integrato con il Regolamento dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica²⁸ nonché con quello della Prefettura degli Affari Economici²⁹.

Le mansioni del personale del Governatorato SCV sono individuate dal Regolamento generale per il personale del Governatorato dello SCV³⁰ integrato con la legge del Governo SCV.

Con decorrenza 1° gennaio 2008 le mansioni dei dirigenti laici vengono previste dal *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello SCV*, confermato per questa parte dal nuovo *Regolamento* in vigore dal 1° dicembre 2012³¹. I livelli dirigenziali sono previsti e disciplinati da apposita normativa.

La posizione di dipendente vaticano deriva o da nomina pontificia o di altra autorità o, nei casi consentiti, da contratto. Peraltro anche l'offerta spontanea di collaborazione deve essere accettata dall'autorità ecclesiastica competente.

La selezione del personale tiene conto soprattutto della professionalità, intesa, però, anche come disponibilità ad immedesimarsi con gli scopi del Sommo Pontefice³².

Il neo assunto emette la professione di fede e presta giuramento o promessa di fedeltà³³.

Le promozioni presuppongono, di regola, la disponibilità di un posto in organico e

²⁵ Aggiornamento del Mansionario del RGCR, 10 luglio 2009, AAS 101 (2009) 741-753.

²⁶ RGCR del 1999 AAS 91 (1999) pp. 629-699.

²⁷ AAS 80 (1988) 841-930.

²⁸ Approvato dal Sommo Pontefice BENEDETTO XVI il 23 novembre 2010.

²⁹ A firma del Segretario di Stato, 22 febbraio 2012, in *www.ulsava*.

³⁰ Decreto 21 novembre 2010, n. CXXVI, della Pontificia Commissione per lo SCV con il quale è promulgato il Regolamento generale per il personale del Governatorato dello SCV, AAS *Suppl.* 24 (2011) 93-164.

³¹ Cfr. Bollettino 20 in *www.ulsava*.

³² A titolo esemplificativo si segnalano gli articoli di pertinenza dei principali regolamenti del personale vaticano: artt. 12 – 21 RGCR, artt. 4 - 5 e Titolo III del Regolamento del Governatorato SCV.

³³ Cfr. successive note nn. 43 e 44.

richiedono adeguata competenza professionale. Al riguardo la giurisprudenza consolidata del Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA insegna³⁴ che non esiste un diritto alla promozione dovendosi semmai parlare di “aspettative”, con la conseguenza che, in caso di esercizio di mansioni superiori, potrebbe maturare un diritto alle differenze retributive.

Il trasferimento tra un ufficio e l'altro è consentito previo accordo tra i responsabili e sentito l'interessato. La mobilità può costituire un arricchimento professionale, diversificando le competenze, e per le Amministrazioni risponde ad un criterio di razionalità di gestione.

Il rapporto di lavoro cessa: per morte, per maturata quiescenza, per dimissioni volontarie o per licenziamento, per dispensa (in caso di malattia o accertata inidoneità), per destituzione di diritto (ad esempio in caso di sentenza di condanna penale passata in giudicato), quando è superato il periodo massimo della messa in disponibilità nel caso di soppressione del posto in organico per fatti organizzativi sopravvenuti.

3. Il dipendente vaticano deve essere in grado di prestare la propria attività in Roma ancorchè possa risiedere nei dintorni³⁵. Fanno eccezione i Nunzi Apostolici che, pur essendo dipendenti dalla Santa Sede, prestano servizio nelle varie Nunziature o Delegazioni o Rappresentanze Pontificie³⁶ sparse nel mondo.

I regolamenti³⁷, allo stesso modo di quanto avviene in altri Stati, prevedono limitazioni dalle quali derivano per i dipendenti vaticani situazioni di incompatibilità.

Così:

- l'art. 40 g) RGCR del 1999 vieta di “esercitare professioni, assumere o conservare impieghi o incarichi stabili, anche se privati, sia pure di carattere ecclesiastico, incompatibili con

³⁴ Decc. 7/93, 8/94 (Pres. Afeltra), 11/94 (Pres. Persiani).

³⁵ Rispetto alla delimitazione di *status* geografica, e non solo, cfr. Intervista al Prof. G. DALLA TORRE: *La sentenza mette pace tra USA e Vaticano* in www.ilsussidiario.net, 22 agosto 2012. La Corte federale dell'Oregon si è pronunciata sul caso John Doe/Holy See et al. (3:02-cv-00430). L'Avv.to Jeff Anderson ha citato in causa il Vaticano nelle vesti di “datore di lavoro” di un reverendo accusato di pedofilia. Il giudice Michael Mosman ha stabilito che la Santa Sede “non può essere considerata come il datore di lavoro dei sacerdoti cattolici che operano in tutto il mondo”.

³⁶ Cfr. Regolamento per le Rappresentanze Pontificie, approvato dal Sommo Pontefice il 6 gennaio 2003 ed entrato in vigore il 1° marzo 2003.

³⁷ Si prendono in considerazione i principali regolamenti e cioè quelli della Curia Romana e del Governatorato SCV: gli altri sono nella sostanza analoghi.

l'impegno d'ufficio o ad esso pregiudizievoli”;

- l'art. 20. 1° del Regolamento Generale per il personale dello SCV³⁸ vieta ai dipendenti di “esercitare qualsiasi attività o professione che possa essere di impedimento, o in qualche modo recare pregiudizio, anche solo parzialmente, al regolare svolgimento del lavoro;”;

- l'art. 10 d) Regolamento per il personale Dirigente laico della Santa Sede e dello SCV vieta al dirigente di esercitare altra attività professionale, se non espressamente autorizzato dalle Superiori Autorità.

4. Dal 1929 è stata prodotta una notevole raccolta di materiale inerente al regime giuridico del rapporto di lavoro vaticano³⁹.

4. 1 La natura e lo scopo⁴⁰ del lavoro vaticano, a cui si è già fatto cenno, costituiscono la premessa che condiziona e qualifica i diritti ed i doveri di tutto il personale. Diritti e doveri che, sebbene costituiscano gli elementi di un rapporto di lavoro derivante da provvedimento di nomina o contratto, si situano in una prospettiva che supera quella dello stretto diritto in quanto attinge ad un impegno ispirato dalla dedizione personale. Impegno individuato dal Sommo Pontefice Benedetto XVI quando, in occasione del 25° anniversario della Lettera sul significato del lavoro prestata alla Sede Apostolica, ha affermato che l'identità del lavoratore è costituita dalla “vocazione al servizio” nella “tensione personale e comunitaria alla santità”⁴¹.

³⁸ Decreto 21 novembre 2010, n. CXXVI, della Pontificia Commissione per lo SCV con il quale è promulgato il Regolamento generale per il personale del Governatorato dello SCV, *AAS Suppl.* 24 (2011) 93-164.

³⁹ Per una ricostruzione della normativa vaticana cfr: a cura di SCHULZ (Voll. 1-2, 1981-1982) CORBELLINI (Vol. 3, 2007) *Leggi e disposizioni usuali dello SCV* ed. PUL; *Codice di Norme Vaticane* a cura di J. ARRIETA, Venezia 2006; *Leges Ecclesiae*, Roma (Vol. 1-X); Bollettini ULSA 1-20 (www.ulsav.va). G. CORBELLINI, *Ius Civitatis Vaticanae* (20567), PUL, Istituto “Utriusque Iuris”, Facoltà di diritto civile, 2012-2013 (dispense ad uso studenti disponibili in copisteria PUL); W. HILGEMAN, *L'ordinamento giuridico dello SCV*, Città del Vaticano 2012.

⁴⁰ Rispetto allo scopo del lavoro, inteso non come semplice opera personale ma come opera che va oltre il proprio orizzonte, è significativo quando ha asserito il Presidente del CNEL, G. DE RITA, in un convegno dell'8 novembre 2012 all'Università La Sapienza dal titolo “Ri-pensare il fare”: “Il lavoro degli artigiani storicamente mostra la tensione agli obiettivi. Ad esempio nella Basilica di San Pietro nel tempo si sono succeduti vari gruppi di artigiani ma l'osservatore non nota mani diverse o firme perché il gruppo di lavoro era volto allo scopo, all'edificazione dell'opera più che ad una affermazione personale”.

⁴¹ È in corso la causa di beatificazione e canonizzazione anche di alcuni laici che hanno prestato servizio in Vaticano (ad es. Lejen, Giordani...).

4. 2 Del resto, nella dottrina sociale della Chiesa⁴² i diritti e i doveri sono intimamente correlati. In particolare i doveri che si impongono, anche ai dirigenti, sono previsti direttamente o indirettamente dai regolamenti.

4. 3 Trattasi dei doveri:

-inerenti alla professione di fede⁴³, giuramento⁴⁴, promessa o dichiarazione di impegno morale e derivanti dalle varie norme di *salvaguardia dell'identità* (es. contegno cristiano anche nella vita privata⁴⁵, immedesimazione con il Magistero Pontificio; “saper rendere ragione della speranza”⁴⁶; fedeltà al Sommo Pontefice; formazione);

-obbligo, innanzitutto, di eseguire scrupolosamente le direttive dei Superiori;

-obbligo di collaborazione temporanea e supplenza in altri impegni in caso di necessità;

-obbligo di conoscenza della normativa e di applicarla non meccanicisticamente ma con cordialità nello spirito di obbedienza al Sommo Pontefice e non come formalismo;

-obbligo di rispetto del segreto di ufficio⁴⁷ e della riservatezza (divieto di rilasciare interviste, divieto di ricevere estranei nell'ufficio, di asportare documenti, fotocopie⁴⁸; divieto di avere, anche quando il rapporto di lavoro è cessato, archivi a casa con materiale di ufficio, coperto dal segreto;

-obbligo di conoscere il regolamento del personale;

⁴² Per il nesso diritti–doveri cfr: *Caritas in veritate*, n. 43 “La condivisione dei doveri reciproci mobilita assai più della sola rivendicazione di diritti”; *Compendio della dottrina sociale della Chiesa* n. 156.

⁴³ *Rescriptum ex audientia ss.mi*, AAS 81 (1989) 104-106; *Ad tuendam fidem* AAS 90 (1998) 457-461. A proposito della *professio* cfr. BENEDETTO XVI, 8 ottobre 2012 (Riflessioni al Sinodo dei Vescovi).

⁴⁴ Cfr. A. M. CAPPELLETTI, voce *Juramento de Fidelidad*, DGDC, Vol. IV, Pamplona, pp. 906-909.

⁴⁵ Cfr. Appendici ai vari regolamenti.

⁴⁶ “Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi” (1Pt 3,15). Rispetto al rendere ragione della speranza ci aiuta BENEDETTO XVI quando dice: “La fede permette un sapere autentico su Dio che coinvolge tutta la persona umana: è un “sàpere”, cioè un conoscere che dona *sapere alla vita*, un gusto nuovo d’esistere, un modo gioioso di stare al mondo” (BENEDETTO XVI, 21 novembre 2012). Tale origine del *sapere alla vita* costituisce una novità rispetto a molti tentativi di eccellente letteratura in materia di conduzione del personale che si pone domande acute senza arrivare a delle risposte esaurienti (cfr. D. ULRICH, W. ULRICH, *Il perchè del lavoro. Come i grandi leader creano organizzazioni abbondanti generatrici di senso e di successo*, T-Lab Laboratorio del Terziario che innova, pp. 256, 2012, Cod. editore 614.12).

⁴⁷ Regolamento del Governatorato SCV artt. 18. 3; 20. 12; RGCR artt. 36-37; *Secreta continere*, PAOLO VI, 4 febbraio 1974 in AAS 66 (1974), pp. 89-92.

⁴⁸ L’art. 37 del RGCR del 1968 prescriveva invece in certi casi l’obbligo di “completare in casa il lavoro che [non si era] potuto terminare in ufficio”.

-obblighi particolari previsti dai regolamenti, compreso quello di vestire decorosamente⁴⁹;

-obbligo di aggiornamento e i doveri sintetizzabili in quello di fornire una buona “qualità del lavoro”;

-obblighi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro⁵⁰;

-obblighi di sobrietà nelle spese⁵¹;

-obblighi, per i dirigenti, di avere consapevolezza del lavoro svolto onde assicurare la correttezza organizzativa e garantire il rispetto e la responsabilità del lavoro comune;

-obbligo, per i dirigenti, di usare la prudenza di consultare i legali prima e non dopo l’insorgere di possibili patologie;

-obblighi, sempre per i dirigenti, di adempiere tempestivamente ai doveri di correzione (*cum-regere*) e di valorizzare le persone anche nella loro potenzialità ed attitudini.

Con riguardo ai doveri è inutile ripetere che è sempre necessario evitare gli eccessi.

4. 4 I diritti possono essere così riassunti:

-il diritto all’applicazione corretta del regolamento e delle leggi ad esso ricollegabili;

-il diritto alla tutela concreta dei diritti.

La tutela dei diritti è garantita dall’ordinamento canonico generale⁵² e dalle procedure previste dai regolamenti⁵³, alle quali si aggiungono quelle davanti all’ULSA (decisioni non

⁴⁹ Cfr. artt. 2, 18, 20, 23, 36 del Regolamento del Governatorato SCV ed artt. 14, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 145-146 del RGCR.

⁵⁰ Cfr. art. 6 Legge, 10 dicembre 2007, n. LIV, sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, Bollettino ULSA n. 15.

⁵¹ Cfr. Lettera del Beato GIOVANNI PAOLO II sul significato del lavoro nella Sede Apostolica del 1982 n. 3, AAS 75 (1983) 119-125.

⁵² Cfr. G. DALLA TORRE, *I principi direttivi per la revisione del CIC*, Anuario de Historia de la Iglesia, vol. X, Universidad de Navarra, Pamplona 2001, pp. 199-206; J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull’attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in J. CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del CIC. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, pp. 501-546.

⁵³ Cfr. anche art. 18 della Legge Fondamentale dello SCV, che delimita il campo di tutela nell’ambito delle controversie tra i dipendenti dello SCV e l’Amministrazione.

impugnabili), alle Commissioni disciplinari (decisioni, successivamente applicate dal responsabile dell'Ente, impugnabili) o al Tribunale vaticano (decisioni impugnabili).

4. 5 Originariamente l'art. 2 della legge sull'Ordinamento Amministrativo del 7 giugno 1929 prevedeva che solo il Sommo Pontefice avesse il potere di annullare i provvedimenti illegittimi, ispirandosi alla cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, che escludeva la possibilità di sottoporre gli atti amministrativi al controllo giurisprudenziale.

L'esigenza di una tutela dei lavoratori vaticani nella peculiarità del loro rapporto cominciò ad essere avvertita con l'avvio di un *Ufficio per i rapporti di lavoro col personale della Santa Sede* istituito il 9 maggio 1971⁵⁴, che si aggiunse alle tutele sviluppatesi nell'ordinamento⁵⁵ sia pure nei limiti di cui all'art. 15 della Legge fondamentale dello SCV del 1929, che recitava: “Quando un atto amministrativo leda un diritto, è ammessa l'azione avanti l'autorità giudiziaria, la quale tuttavia, anche se lo riconosca illegittimo, non può revocarlo né modificarlo, ma giudica sugli effetti del medesimo, pronunciando inoltre, se del caso, sull'obbligo del risarcimento dei danni.”

Successivamente, nella *PB* (1988), è stato previsto l'Ufficio Centrale del Lavoro (art. 36) detto poi ULSA (*Adnexum* II), ufficio che, però, era già stato preconizzato nel 1982 dal Beato Giovanni Paolo II nella lettera sul significato del lavoro nella Sede Apostolica⁵⁶. È significativo che l'ULSA⁵⁷ ha iniziato ad operare contestualmente alla entrata in vigore della *PB* (1° marzo 1989) quasi a dimostrare lo stesso orizzonte di azione.

⁵⁴ Cfr. ad esempio Annuario Pontificio 1985, p. 1137, Città del Vaticano.

⁵⁵ cann. 1405, 1445 § 2 CIC; art. 123 Costituzione Apostolica *PB*.

⁵⁶ AAS 75 (1983) 119-125.

⁵⁷ Bollettini ULSA 1-20 in www.ulsava.va (pubblicazione cartacea nn.1-16; dal n. 17 online). Dottrina recente: S. F. AUMENTA, *La risoluzione delle controversie innanzi all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et Iudicium*», studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. IV, pp. 2363-2396, Città del Vaticano, 2010; V. FERRANTE, *La disciplina del rapporto di lavoro nell'ordinamento della Città del Vaticano*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2010/2, pp. 393-408; A. PERLASCA, *Commento al nuovo Statuto dell'ULSA*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2010, pp. 254-267; N. PICARDI, *Il Collegio di Conciliazione e Arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, in «Il diritto ecclesiastico» 1-2, 2009, pp. 43-51; G. CORBELLINI: *Ufficio del lavoro della Sede Apostolica (ULSA)*, DGDC, Pamplona, pp. 726-733; G. CORBELLINI - W. HILGEMAN, *Il diritto del lavoro nello SCV e l'ULSA*, in *Forum Canonikum*, VII/2012, 25-56.

L'iter normativo dell'ULSA, la cui novità⁵⁸ era costituita, tra l'altro, dalla possibilità di annullamento dei provvedimenti lesivi di diritti o interessi tutelabili in materia di lavoro, è stato il seguente:

- il *Motu Proprio "Nel primo anniversario"*, istitutivo dell'ULSA, in data 1° gennaio 1989, entrato in vigore il 1° marzo 1989⁵⁹. Lo Statuto era stato approvato "*ad experimentum*" per un quinquennio;

- il *Motu Proprio "La sollecitudine"*, in data 30 settembre 1994⁶⁰, entrato in vigore il 1° ottobre 1994;

- il *Motu Proprio "Venti anni orsono"*, in data 7 luglio 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010⁶¹. Contestualmente, veniva presentata alla stampa l'Enciclica *Caritas in veritate*.

Lo Statuto del 1989 prevedeva che le decisioni del Collegio di conciliazione e arbitrato non fossero appellabili. Lo Statuto successivo del 1994 prevedeva, invece, che fossero appellabili avanti la Corte di Appello SCV. Lo Statuto vigente prevede, invece, che non siano appellabili, ma il dipendente può scegliere se ricorrere all'ULSA o al Tribunale vaticano e, quindi, con possibilità di successivi rimedi⁶².

L'ULSA è un organo della Santa Sede e, secondo tre significative sentenze della Corte di Cassazione dello SCV⁶³, dipende dal Sommo Pontefice, ha competenza sulla generalità del lavoro vaticano, promuove la coscienza della funzione e della responsabilità (coscienza che del resto costituisce la prerogativa dei corsi di formazione che cura l'ULSA); non ha carattere giurisdizionale vero e proprio anche se giustiziale ed ha competenza concorrente con l'Autorità giudiziaria vaticana dal 1° gennaio 2010.

⁵⁸ Per gli aspetti di novità nel campo del diritto amministrativo canonico e del diritto vaticano a seguito della nascita dell'ULSA cfr. P. CIPROTTI, *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 1989, pp. 449-465.

⁵⁹ AAS 81 (1989) 145-155.

⁶⁰ AAS 86 (1994) 841-855.

⁶¹ AAS 101 (2009) 712-726.

⁶² Tale opzione comporta comunque la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

⁶³ nn.:16/90 del 19.6.1992 - 4.12.1992; 17/90 del 25.3.1992 – 11.6.1992; 19/90 del 19.6.1992- 4.12.1992 (Pres. Palazzini).

4. 6 Dalla giurisprudenza⁶⁴ dell'ULSA risultano affermati i seguenti diritti e doveri:

- diritto di scegliere il medico di fiducia nella visita collegiale medica;
- dovere di informativa tempestiva della malattia;
- dovere di reperibilità per l'accesso del medico nel caso di controllo;
- dovere di informativa tempestiva di eventuale infortunio *in itinere*;
- diritto al riscatto fuori ruolo;
- diritto alle retribuzioni corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte;
- aspettative e non diritto alle differenze retributive non pensionabili.

4. 7 La conciliazione⁶⁵ prevista nello Statuto dell'ULSA (e si potrebbe dire anche nell'ordinamento canonico in generale)⁶⁶ implica *l'animus conciliandi*, che caratterizza lo *status* di dipendente vaticano.

Si riportano eloquenti espressioni di Benedetto XVI in temi analoghi: “per giungere alla pace bisogna impegnarsi (...) con la paziente ricerca delle intese possibili”⁶⁷ ed inoltre “dobbiamo fare di tutto per imparare l'uno il linguaggio dell'altro”, tramite l’“incontro di (...) “cosmi semantici”⁶⁸.

Da un'indagine comparativistica⁶⁹ degli aspetti conciliativi risulta che essi sovente rispondono ad esigenze di razionalità gestionali o di natura economica, sebbene non manchino

⁶⁴ Cfr. Massimario della giurisprudenza dell'ULSA e Massimario della Corte di Appello SCV in www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_mas_ca_it.html.

⁶⁵ Cfr. LUCA 12, 54-59, 23-24, Matteo 6-12 e 5, 20-26. Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 517). Per il tema della mediazione a livello comparativistico cfr. www.adrcenter.com/civil-justice. Circa l'istituto della mediazione nelle strutture diocesane cfr. A. PERLASCA, *Conferimento e cessazione dell'Ufficio ecclesiastico*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 2 (2006), pp. 155-156.

⁶⁶ Cann. 1446 e 1733 CIC.

⁶⁷ BENEDETTO XVI, 11 luglio 2012, in occasione del concerto offerto dalla West-Eastern Divan Orchestra costituito da israeliani, palestinesi ed altri paesi arabi.

⁶⁸ ID., 9 maggio 2009, in aereo parlando ai giornalisti circa il rapporto tra cristiani ed ebrei.

⁶⁹ Cfr. www.adrcenter.com/civil-justice.

casistiche a livello internazionale che rilevano la “soddisfazione” umana delle parti dopo aver conseguito una conciliazione nelle sedi civili⁷⁰.

4. 8 I provvedimenti disciplinari nella loro graduazione e nelle varie fattispecie sono previsti nei rispettivi regolamenti del personale. Competente per l’emissione dei provvedimenti disciplinari è il Capo dell’ente in considerazione delle delibere delle Commissioni disciplinari.

La Curia Romana ha una propria Commissione disciplinare⁷¹ e così anche il Governatorato dello SCV⁷².

Le delibere delle Commissioni sono il necessario presupposto per l’emanazione del provvedimento disciplinare previo nulla osta della Segreteria di Stato (artt. 10-11 Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana) o per l’applicazione da parte del Presidente del Governatorato SCV (art. 6 del Regolamento della Commissione Disciplinare dello SCV) secondo la procedura regolamentare.

Va anche precisato, però, che la Commissione disciplinare della Curia Romana esprime una valutazione preliminare sulla *legittimità* e *congruità* della sanzione disciplinare che l’Autorità intende applicare a carico di un proprio dipendente (art. 1.1 Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana), mentre la Commissione disciplinare dello SCV delibera *sulla sanzione da applicarsi* da parte del Presidente del Governatorato.

L’ULSA è competente per l’impugnazione di tutti quei provvedimenti disciplinari per cui

⁷⁰ Come è emerso dalla relazione della Vice Presidente della Corte di Cassazione della Slovenia (Nina Betetto) al convegno presso la Corte Suprema di Cassazione Italiana in data 3 febbraio 2012 dal titolo “*Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione prima e dopo la Direttiva europea*”; il convegno era stato organizzato dalla ADR Center (www.adrcenter.com).

⁷¹ Regolamento della Commissione disciplinare della Curia Romana, approvato “*de mandato Summi Pontificis*” in data 23 dicembre 2010 “*ad quinquennium*”, Bollettino ULSA n. 18. Anche il Vicariato di Roma ha una sua Commissione disciplinare, che secondo il Regolamento vigente (31 maggio 2000) del personale (cfr. Bollettino ULSA n. 9) emette proposte di decisioni. Tale Commissione è competente anche per l’Opera Romana Pellegrinaggi in quanto dipendente dal Vicariato di Roma (cfr. Regolamento dell’Opera Romana Pellegrinaggi, 4 ottobre 2000, in Bollettino ULSA n. 9); per la dottrina cfr. J. CANOSA, *Il procedimento amministrativo disciplinare previsto in alcuni regolamenti vigenti nella Curia Romana*, in AA. VV. (a cura di D. CITO), *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, Milano 2005, pp. 433-449.

⁷² Cfr. Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo SCV con il quale è promulgato il Regolamento della Commissione disciplinare dello SCV, del 15 marzo 2008, LIX, AAS Suppl. 79 (2008) 13-17; Rescritto, 3 febbraio 1996, N. CCXLVIII del Cardinale Segretario di Stato relativo all’approvazione, da parte del Sommo Pontefice, delle Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello SCV, AAS Suppl. 67 (1996) 9-14. Per la dottrina cfr. J. GONZÁLEZ AYESA: *Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae* 9 (1997), pp. 809-814: p. 814.

non è competente la relativa Commissione disciplinare⁷³.

I provvedimenti disciplinari che fanno seguito alla procedura relativa alla Commissione disciplinare della Curia Romana possono essere impugnati davanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁷⁴ entro 60 giorni, mentre quelli che fanno seguito alla procedura relativa alla Commissione disciplinare dello SCV possono essere impugnati davanti alla Corte di Appello dello SCV⁷⁵ entro 30 giorni.

4. 9. 1 In alcune circostanze, la giurisprudenza del Collegio di conciliazione e arbitrato⁷⁶, al fine di determinare la competenza dell'ULSA (art. 2 dello Statuto), ha dovuto affrontare il tema della delimitazione dello *status* di dipendente e così anche la Corte di Appello SCV⁷⁷. L'elemento comune a quelle giurisprudenze è stato la necessaria verifica se che la posizione generale corrisponda a quelle previste in sede regolamentare.

4. 9. 2 Lo SCV e la Sede Apostolica godono di personalità giuridica internazionale e di sovranità. Lo SCV ha una propria giurisdizione estensibile anche ai palazzi extraterritoriali con i limiti previsti dalle leggi internazionali⁷⁸.

Conseguentemente, per talune controversie aventi ad oggetto il lavoro vaticano prestato nelle zone extraterritoriali, l'autorità giurisdizionale italiana adita ha riconosciuto la propria carenza di giurisdizione e dunque lo *status* di immunità giurisdizionale. Talvolta tale giurisprudenza ha usato un criterio restrittivo e talvolta un criterio estensivo circa la rilevanza della gradualità o meno

⁷³ L'ULSA è inoltre competente in base al proprio Statuto per tutti provvedimenti disciplinari relativi alla *Domus Internationalis Paulus VI*, alla *Domus Romana Sacerdotalis*, alla *Domus Sanctae Marthae*, alla *Caritas Internationalis*.

⁷⁴ Cfr. art. 74 §1 *Lex Propria* che il Sommo Pontefice BENEDETTO XVI ha firmato il 21 giugno 2008 e che è stata pubblicata con *Motu proprio Antiqua ordinatione*, AAS (100) 2008, pp. 513-538. Le impugnative dei provvedimenti disciplinari preceduti dagli interventi della Commissione disciplinare della Curia Romana seguono i ricorsi canonici (art. 135 RGCR, art. 12 Regolamento della Commissione disciplinare della Curia Romana).

⁷⁵ Cfr. Rescritto, 3 febbraio 1996, N. CCXLVIII del Cardinale Segretario di Stato relativo all'approvazione, da parte del Sommo Pontefice, delle Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione disciplinare dello SCV, AAS Suppl. 67 (1996) 9-14.

⁷⁶ Cfr. Collegio di Conciliazione e arbitrato: decc. n. 12/95, 5/95, 1/96, 1/01, 2/01, 1/04, 2/07 (Pres. Persiani); in Massimario del Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA in www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_mas_ca_it.html.

⁷⁷ Cfr. Corte Appello SCV ruolo 40 A/1994 in Massimario della Corte di Appello SCV in www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_mas_ca_it.html.

⁷⁸ Cfr. artt. 4, 11 e 15 del Trattato Lateranense. La Santa Sede ha sottoscritto e ratificato la Convenzione di Vienna del 18.4.1961 sulle relazioni diplomatiche (firma 18.4.1961, ratifica 17.4.1964, vigenza dal 17.5.1964) in *Gazz. uff.* 19.9.1967 n. 235 (ratifica ed esecuzione in Italia con l. n. 804/1967).

della funzionalità pubblica (*iure imperii e iure privatorum*)⁷⁹ e del rapporto fiduciario del personale vaticano, secondo un diverso criterio di valutazione che ha riguardo alle mansioni svolte, non sempre considerate nella loro *unicità di scopo* come invece dovrebbe addirsi al dipendente vaticano che, *indistintamente*, si impegna istituzionalmente con professione di fede, giuramenti di fedeltà, promesse di fedeltà o dichiarazioni di impegno morale.

L'ordinamento vaticano, d'altro canto, garantisce al cittadino italiano la tutela dei diritti tenendo conto dell'ordine pubblico, internazionalmente richiesto ai fini del riconoscimento delle immunità (es. diritto alla difesa, diritto al contraddittorio, al doppio grado di giurisdizione, all'equo processo..).

La questione dell'immunità⁸⁰ è importante per la concezione della libertà ed indipendenza della Santa Sede, fatta salva la cooperazione internazionale per il bene comune.

5. I dipendenti godono di uno stipendio costituito, oltreché dalla retribuzione di base, anche da scatti biennali di anzianità e da un'aggiunta speciale di indicizzazione (ASI), che compensa la diminuzione del valore nominale a seguito degli incrementi del costo della vita. Aggiunta speciale, che è stata prevista in quanto non esiste un sistema di contrattazione collettiva che preveda periodicamente adeguamenti delle retribuzioni per incrementi dell'inflazione.

Sono, inoltre, previste indennità per incarichi speciali e, se ci sono dei familiari a carico, l'assegno per il nucleo familiare o gli assegni familiari, cui si aggiungono specifiche provvidenze per la famiglia⁸¹.

⁷⁹ Per un criterio ulteriormente restrittivo che considera la controversia di natura retributiva non soggetta all'immunità giurisdizionale cfr. Corte di Giustizia Ue (Grande Sezione), 19 luglio 2012, C-154/11.

⁸⁰ Cfr: G. R. GHISANI, *La Radio Vaticana tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, Città del Vaticano, 2008; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto Ecclesiastico*, Torino, 2007 pp. 329-331, 336; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, pp. 96-109, R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, Napoli, 2008, pp. 207-255; F. PACELLI, *Diario della conciliazione*, Città del Vaticano 1959, p. 182 circa il principio di non ingerenza in senso estensivo accettato dall'Italia; C. TIMELLINI, *L'incidenza del principio di ordine pubblico sull'individuazione della disciplina dei rapporti di lavoro all'estero*, *Il diritto del lavoro*, 2003, vol. 77, fasc. 3, pp. 223 e sgg.; S. SOTGIU, *La salvaguardia delle immunità diplomatiche, con riferimento ai rapporti di lavoro con stati esteri o con soggetti extraterritoriali*, in *Giustizia Civile*, 1991, fasc. 4, pt. 2, pp. 237-244; N. PICARDI, *La crisi del monopolio statale della giurisdizione e la proliferazione delle Corti*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 2/2011, Napoli 2011, pp. 43-78; S. CANTONI, *Soggettività internazionale della Santa Sede ed immunità dalla giurisdizione*, in *Aequitas sive Deus*, Studi in onore di R. BERTOLINO, Torino 2011, pp. 647-659.

⁸¹ Cfr. A. M. CAPPELLETTI, *Le provvidenze a favore della famiglia: il Testo Unico del 2009*, *Ius Ecclesiae*, 1, 2010, pp. 275-298.

Su tali importi incidono le detrazioni riguardanti gli accantonamenti per la pensione e la liquidazione ed i contributi relativi all'assistenza sanitaria.

6. I dipendenti vaticani hanno un sistema pensionistico diversificato, a seconda della data di assunzione o della opzione esercitata.

Alcuni sono iscritti solo al Fondo Pensioni vaticano o solo all'INPS (ente previdenziale Italiano) mentre altri usufruiscono del regime convenzionale Santa Sede-Italia (Fondo Vaticano vaticano- INPS).

Sono a carico sia del dipendente che delle Amministrazioni le aliquote contributive come stabilite dalla Superiore Autorità tempo per tempo.

Dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale di cui parleremo tra poco, i nuovi assunti vengono iscritti al Fondo pensioni vaticano e non più all'INPS, visto che comunque è assicurata una mobilità ed una ricostruzione previdenziale secondo il metodo della totalizzazione.

Le fonti normative previdenziali vigenti sono le seguenti: *Motu Proprio* di approvazione dello Statuto e Regolamento del Fondo Pensioni (15 dicembre 2003)⁸²; “Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana” in vigore dal 1° gennaio 2004⁸³; “Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale e il Governatorato dello SCV per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del personale avventizio alle dipendenze delle amministrazioni dello SCV e della Santa Sede” (6 giugno 1956)⁸⁴.

Il campo di applicazione del Fondo pensioni vaticano è definito dall'art. 1 dello Statuto⁸⁵.

Le norme, succedutesi nel tempo a partire dal 1912, riguardanti la materia previdenziale,

⁸² AAS 96 (2004) 199-213.

⁸³ AAS 95 (2003) 830-848; cfr. Circolari INPS nn. 64/2004 e 83/2012; Circolari Inail nn. 21/2004, 52/2004, 31/2008, 6/2009, 13/2012; per quanto riguarda l'aggiornamento dell'Allegato A dell'Accordo Amministrativo relativo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e l'Italia cfr. Bollettino 20, sezione Testi aggiornati in www.ulsava.va.

⁸⁴ Atti Ufficiali INPS, 1956, p. 591.

⁸⁵ AAS 96 (2004) 199-213.

hanno mantenuto nel tempo, anche se con strumenti differenti, l'obiettivo di garantire, in un quadro di equilibrio generale, condizioni adeguate al personale in quiescenza.

7. Il sistema sanitario è regolato dallo Statuto del Fondo Assistenza Sanitario (FAS) e dal relativo regolamento⁸⁶, il cui campo di applicazione inerisce al "personale ecclesiastico, religioso e laico, in servizio e in quiescenza, della Curia Romana, del Governatorato dello SCV e degli organismi o enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica anche non aventi sede nello SCV".

Alcune prestazioni vengono garantite in maniera diretta, con personale e risorse specifiche, interni allo SCV, altre prestazioni sono fornite in regime di convenzione con strutture cliniche e specialisti esterni.

Il dipendente e l'Amministrazione contribuiscono alla spesa sanitaria con aliquote stabilite tempo per tempo⁸⁷.

8. In conclusione, la dottrina sociale della Chiesa in generale ed in particolare i contenuti magisteriali in materia di lavoro, costituiscono alvei in cui si iscrive il lavoro vaticano per natura *cum Petro e sub Petro*, in quanto riposano nella ragionevolezza⁸⁸ e nella struttura della natura umana⁸⁹. Costituiscono però, anche, una sorta di punto di confronto e di verifica per le società civili⁹⁰.

⁸⁶ Statuto e Regolamento del Fondo Assistenza Sanitaria, 10 giugno 2010, AAS 102 (2010) 472-497.

⁸⁷ I cittadini italiani hanno l'obbligo di essere iscritti anche al Servizio Sanitario Nazionale (art. 63 l. n. 833/1978). Per quanto riguarda la natura fiscale del contributo all'assistenza sanitaria cfr. Corte Costituzionale n. 2/1995.

⁸⁸ Il principio di razionalità e ragionevolezza non sfugge a M. PERSIANI, in *Diritto del lavoro e razionalità*, Arg. dir. lav., 1/1995, pp. 1-35.

⁸⁹ Cfr. M. PAGANELLA, *La dottrina sociale della Chiesa e il diritto naturale*, Milano 2009; P. REQUENA, M. SCHLANG, *La persona al centro del Magistero sociale della Chiesa*, Roma 2011.

⁹⁰ Così come sostiene, L. MENGONI, per il quale "in questo campo del diritto si è creato un felice punto di incontro tra il pensiero giuridico moderno e l'insegnamento della Chiesa romana perennemente fondato sull'affermazione della persona umana come valore giuridico fondamentale" citato da P. OLIVELLI, *Lavoro non solo una fonte di reddito, ma un modo per affermarsi come uomini*, in www.ilsussidiario.net, 22 dicembre 2008; Cfr., tra gli altri, per la rilevanza del Magistero Sociale Pontificio nell'ambito della teoria generale del diritto: R. PESSI, *Il diritto del lavoro e della previdenza sociale nell'Enciclica "Centesimus annus" di Giovanni Paolo II*, in *Il Diritto del lavoro*, Vol. 5, 1991, pp. 398-405; ID., *Il pensiero di Giovanni Paolo II in materia di lavoro e previdenza sociale*, in AA.VV.,

Parimenti all'origine della tutela lavorativa, previdenziale ed assistenziale delle società civili si possono rinvenire raggi di carità cristiana⁹¹ riconosciuti dagli Stati che tutelano il popolo che vive e condivide.

Roma, 28 febbraio 2013

Giovanni Paolo II: Le vie della Giustizia. Itinerari per il terzo millennio, Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno del suo Pontificato, Roma 2004; P. OLIVELLI, *Lavoro, Persona, Libertà e Sicurezza*, in «Diritto e Libertà», Studi in onore di M. DELL'OLIO, Torino 2008, pp. 1098-1116; ID., *Lavoro e Università*, Scritti in onore di M. PERSIANI, Padova 2005, 1165-1182; P. DONATI, *Il lavoro e la persona umana*, «LA SOCIETÀ», 2005, XV, 4-5, pp. 575 – 595. P. REQUENA, M. SCHLANG, *La persona al centro del Magistero sociale della Chiesa*, Roma 2011.

⁹¹ Circa i fondamenti cristiani di carità quale fonte storica per la previdenza ed assistenza nelle società civili cfr. G. CIOCCA, *L'evoluzione della previdenza e dell'assistenza (dalle origini al 1948)*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1998, pp. 449-485.